

STATUTO

TI AIUTIAMO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE PIAZZA DELLO
SPIRITO SANTO 33

Numero REA: PE - 406058

Codice fiscale: 02247610682

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep. n. 40.835/6.882	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel Comune di Pescara, la società cooperativa	
	sociale denominata TI AIUTIAMO .- Cooperativa sociale"	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune	
	indicato al primo comma con semplice decisione dell'Organo	
	Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del	
	Registro delle Imprese.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali,	
	agenzie ed uffici anche altrove.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati, dei sindaci e del	
	revisore (per i rapporti tra loro e la società) è quello risultante dai libri	
	sociali, nei quali devono essere indicate le relative generalità.	
	ART. 2 - DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	ART. 3 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le	
	disposizioni previste dal Titolo VI del libro V codice civile in quanto	
	compatibili e, per quanto non previsto dal predetto Titolo VI del codice	
	civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità	

	limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge	
	3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e	
	successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla	
	Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative	
	sociali, e successive modificazioni ed integrazioni, <i>nonché per quanto</i>	
	<i>compatibili le norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale</i>	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	ART. 4 - SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende	
	perseguire, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività,	
	delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso:	
	A) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e riabilitativi.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in	
	forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. La cooperativa potrà svolgere la	
	propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti	
	diversi dai soci.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle loro	
	Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello	

	Statuto sociale e dei regolamenti interni. La Cooperativa è disciplinata dai	
	principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 codice civile. Per il	
	requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione	
	di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri	
	di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice	
	civile.	
	Il consiglio di Amministrazione potrà deliberare di aderire ad una o più	
	associazioni di categoria a sua scelta .	
	ART. 5 - OGGETTO	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita	
	dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più	
	oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi mediante l'attuazione del	
	seguito oggetto sociale:	
	1) organizzare e fornire servizi assistenziali di vigilanza, compagnia, pulizia	
	e tutela nonché prestazioni infermieristiche, psicologiche, fisioterapiche,	
	logopediste e di cura in genere, sia a domicilio che in strutture pubbliche e	
	private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili, portatori di	
	handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di	
	bisogno;	
	2) organizzare e fornire servizi educativi, ricreativi e socio-culturali,	
	compresi servizi turistici, rivolti all'infanzia, a minori, anziani, infermi,	
	disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche,	
	psichiche o sociali di bisogno;	

	3) gestire e fornire servizi di teleassistenza, telesupporto, telemedicina,	
	disbrigo pratiche e di segretariato sociale in genere a favore dell'infanzia, di	
	minori, anziani, infermi, disabili, portatori di handicap e di chiunque si trovi	
	in condizioni fisiche, psichiche o sociali di bisogno;	
	4) fornire servizi di trasporto per malati, infermi e disabili con veicoli appositi	
	5) organizzare e gestire lezioni, seminari e corsi in genere per la	
	formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale sia per	
	terzi che per il personale impiegato nell'attività della società;	
	6) organizzare, gestire e fornire servizi di assistenza e di cura alla persona	
	in genere, di supporto e di aiuto alla famiglia, sia a domicilio che in strutture	
	pubbliche e private, a favore dell'infanzia, di minori, anziani, infermi, disabili,	
	portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o	
	sociali di bisogno;	
	7) organizzare servizi socio-sanitari e assistenziali a carattere domiciliare o	
	simile a favore di anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in	
	condizioni di fragilità, nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla	
	loro condizione (solitudine, disagio, indigenza);nell'ambito di tali servizi sarà	
	possibile organizzare tutte le attività che comportino un miglior utilizzo del	
	tempo e delle risorse disponibili, quali iniziative di tipo culturale, ricreativo,	
	artistico, ludico, turistico, sportivo, didattico proposte e utilizzate come	
	strumento di promozione e di sviluppo della personalità e della formazione	
	dei destinatari dei servizi educativi e socio-assistenziali, in accordo coi	
	destinatari stessi e con le istituzioni eventualmente preposte;	
	8) gestire strutture residenziali o semiresidenziali a favore di anziani,	
	minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità quali	

	case di riposo, centri diurni di accoglienza e socializzazione, appartamenti	
	protetti, case di salute per cure mediche, chirurgiche e di qualsiasi altra	
	natura, centri terapeutici per la riabilitazione motoria/funzionale e la	
	psicomotricità;	
	9) fornire, anche collaborando con i servizi sociali degli enti locali, aiuto	
	concreto a persone anziane, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone	
	in condizioni di fragilità che siano comunque in difficoltà; costituire un punto	
	di riferimento e di affidamento per le persone anziane, minori, disabili fisici	
	e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità dando loro sicurezza	
	morale e psicologica nei casi di solitudine; organizzare e gestire	
	poliambulatori, infermerie, case di cura servizi di assistenza;	
	10) organizzare corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la	
	formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli	
	soci e dipendenti, per singole figure professionali al fine di elevare il grado	
	delle prestazioni; svolgere un'azione educativa verso le famiglie degli	
	assistiti in modo che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura dei	
	medesimi;	
	11) gestire attività di formazione teorica, tecnica ed operativa per gli	
	operatori nelle organizzazioni e/o associazioni di volontariato che	
	intendano, anche in funzione della loro successiva adesione alla società,	
	offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di	
	assistenza alle persone anziane, minori, disabili fisici e psichici, tutte le	
	persone in condizioni di fragilità e coordinarli;	
	12) sviluppare un'azione di solidarietà promuovendo, anche utilizzando	
	mezzi di comunicazione sociale, una reale sensibilizzazione ed una	

	mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le persone anziane, minori,	
	disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di fragilità;	
	13) organizzare e gestire servizi di coordinamento delle attività svolte dalle	
	Associazioni del volontariato operanti nei settori sociali, sanitari e socio	
	assistenziali;	
	14) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti	
	privati, associazioni e con privati cittadini, partecipare ad appalti indetti da	
	privati, dallo Stato, Provincia, Comuni, Enti Locali ed assumere servizi	
	inerenti all'oggetto sociale;	
	15) gestire servizi di assistenza, accompagnamento, trasporto e simili per	
	anziani, minori, disabili fisici e psichici, tutte le persone in condizioni di	
	fragilità e soggetti in stato di bisogno con veicoli all'uopo equipaggiati, se	
	necessario ;	
	16) stipulare convenzioni e instaurare rapporti con strutture sanitarie,	
	sociali, culturali, università e istituti di formazione, pubblici e privati nonché	
	con professionisti e con operatori in genere;	
	17) gestire, anche in forma integrata, i servizi elencati;	
	18) effettuare l'eventuale fornitura di tutti gli articoli, nonché ausili e	
	materiali atti ed idonei alla realizzazione dell'oggetto sociale;	
	19) svolgere attività di formazione e consulenza rivolte al proprio interno a	
	operatori dei servizi sanitari, sociali ed assistenziali, ad utenti dei servizi	
	sociosanitari e ad altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;	
	20) svolgere attività di sviluppo e promozione della comunicazione con	
	particolare riferimento all'ambito sociale, alle organizzazioni e/o	
	associazioni di volontariato e nella cooperazione sociale, utilizzando anche	

	nuove tecnologie quali ad esempio internet, con costruzione e gestione di	
	siti e portali Web;	
	21) svolgere nell'ambito del lavoro domestico, attività di supporto alle	
	famiglie;	
	22) costituire e gestire cooperative di comunità.	
	La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante	
	attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative;	
	essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il	
	progetto sulle persone e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la	
	disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo,	
	Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili.	
	La Cooperativa potrà compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni	
	contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie	
	o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività prevalente ma	
	solamente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in	
	altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia,	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per	
	la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	

La Cooperativa potrà prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/1991, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere; emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. Partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla gestione di altre società cooperative ovvero di capitali, anche azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di quote od obbligazioni delle predette società. La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque,	
	coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di lavoro di	
	"apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovvero d'ogni altro genere	
	avente concorrente finalità formativa, anche i giovani ultradiciottenni che,	
	pur non in possesso di una professionalità piena, intendono acquisirla	
	mediante prestazione del loro lavoro nella cooperativa, mettendo a	
	disposizione di questa la loro capacità lavorativa.	
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale,	
	in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento	
	nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	lavoratori.	
	La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della	
	cooperativa;	
	3. il capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai	

	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle	
	assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può	
	rappresentare in assemblee altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476,	
	comma 2 e seguenti del codice civile.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera	
	di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.	
	Di conseguenza al termine di tali rapporti con i soci stessi sarà instaurato	
	un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti	
	normative collettive, a meno che, prima della scadenza, e nel rispetto dei	
	termini di preavviso, ove dovuto, la Cooperativa, con motivato giudizio,	

	abbia valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo quindi	
	insussistenti le condizioni per un consolidamento del rapporto societario,	
	che verrà risolto insieme a quello di lavoro subordinato.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può	
	deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui	
	all'art.4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la	
	cooperativa.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società.	
	Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che,	
	condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a	
	prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari. Il numero	
	dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di	
	legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio	
	decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del	
	calcolo dei premi e delle prestazioni relative.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	

	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	di tali cooperative.	
	L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei	
	soci che, in sede di emissione, anche mediante apposito regolamento,	
	provvederà a disciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente.	
	Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi	
	abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata	
	dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa	
	deliberazione dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di	
	amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e	
	data di nascita;	
	b) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto	
	dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito	
	dall'Assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della	
	cooperativa, delle specifiche competenze possedute e	

	l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in	
	conformità con l'art. 4, comma 8 del presente statuto e con	
	l'apposito regolamento;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della	
	cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge	
	381/1991, oltre ai dati indicati al presente articolo, dovrà essere	
	perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci	
	volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono	
	essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa.	
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a socio dovrà	
	contenere, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere b) e d):	
	- la ragione sociale e la sede legale;	
	- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a	
	socio della cooperativa;	
	- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico	
	ed all'oggetto sociale della cooperativa;	
	- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure concorsuali o	
	provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività	
	imprenditoriale.	

	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità	
	ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria	
	ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in	
	formazione o in inserimento.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto	
	proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda,	
	deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione	
	della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno	
	all'annotazione nel libro dei soci.	
	La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste	
	dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica	
	concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati	
	ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica	
	da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento interno.	
	Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto	
	da entrambe le parti.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di	
	amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e	
	comunicarla agli interessati .	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di	
	amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	

	appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate nei	
	termini previsti dall'Organo Amministrativo.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'Assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita	
	dall'Organo Amministrativo;	
	d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione	
	degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e	
	conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione	
	dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al	
	rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in	

	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della	
	necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa	
	in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della	
	tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo	
	svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative .	
	Per uniformità di trattamento tra tutti i soci cooperatori, qualora venga	
	deliberato l'aumento di capitale, i soci già ammessi dovranno integrare la	
	sottoscrizione provvedendo al versamento per la differenza con le quote già	
	sottoscritte.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli	
	amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,	
	anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto	
	di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una	
	maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del	
	capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino	

	almeno un decimo del capitale sociale.	
	I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti	
	dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli	
	amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 del codice civile.	
	ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte	
	(scioglimento se trattasi di persone giuridica). Qualora il numero di soci	
	diventi inferiore a 3 (tre), la cooperativa può reintegrare il numero entro un	
	anno.	
	ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato:	
	subordinato in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,	
	salvo quanto disposto dall'art. 11 punto 4, lett. a.;	
	d) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello	
	subordinato in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla	
	cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della	
	legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i	

	presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale,	
	previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto	
	all'articolo 36 del presente statuto.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con	
	riguardo al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in	
	caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data	
	dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo	
	Amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del	
	rapporto sociale.	
	ART. 11 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dal precedente art.6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dalla	
	cooperativa;	

	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da	
	parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da	
	parte della cooperativa.	
	5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti	
	pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto,	
	dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,	
	nemmeno temporanea, del rapporto;	
	7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento del	
	capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa;	
	8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista	
	autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	

	9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi	
	sociali;	
	10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o	
	fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;	
	11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente	
	richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque	
	questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Assemblea	
	ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che	
	abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni	
	di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che a	
	rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in	
	caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far	
	data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato	
	dall'Organo Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come	
	previsto all'articolo 36 del presente statuto.	
	ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	

	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere	
	comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a	
	provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie saranno	
	demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, previo esperimento del	
	tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presente	
	statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del	
	consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato	
	a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60	
	(sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme	
	versate per liberare il capitale da essi sottoscritto aumentata di quelle ad	
	essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma dei	
	successivi articoli 20 e 21 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito	
	entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno la	

	liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine	
	massimo di cinque anni.	
	ART. 14 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al	
	rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente	
	attribuito a titolo di rivalutazione e di ristorno, nella misura e con le modalità	
	previste nel precedente articolo 13.	
	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione delle partecipazioni al capitale, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla	
	riscossione.	
	ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere	
	il rimborso del capitale loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto il	
	relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio	
	d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da	
	apposito regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo e approvato	
	dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa	
	da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	

	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il	
	regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nello specifico, la	
	cooperativa potrà applicare per tutti i suoi lavoratori il CCNL Cooperative	
	Sociali e per le attività specifiche di lavoro domestico l'accordo nazionale	
	sottoscritto da UIL FPL e Professione in Famiglia, o altri accordi siglati da	
	altre associazioni di categoria o dal datore di lavoro, in linea con le	
	normative vigenti e funzionali alle attività della cooperativa stessa	
	avendo riferimento, in caso di subentro in appalti disciplinati da diverse	
	contrattazioni rispetto a quelli richiamati ai minimi della contrattazione	
	collettiva nazionale comparativamente più rappresentativa, tenendo altresì	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di natura subordinata,	
	il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e	
	quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi	
	collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della	
	propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione	
	in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non	
	consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo	
	Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	

	prestazione lavorativa del socio.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, privi di	
	diritti amministrativi, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la	
	qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del	
	codice civile.	
	ART. 18 - SOCI SOVVENTORI	
	I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59,	
	possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è	
	imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di	
	Euro 100,00 (cento) ciascuna.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346,	
	comma 1, del codice civile.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in	
	denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto	
	della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio	
	di amministrazione.	
	Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di	
	emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla	

	riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla	
	cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante	
	il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra	
	tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione	
	dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di	
	amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il	
	nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione	
	a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il	
	gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del	
	soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il	
	predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il	
	gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro	
	soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte	
	dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di	
	vendere al proposto acquirente.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	L'assemblea che emette i titoli stabilisce:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;	

	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali	
	rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;	
	d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente	
	articolo;	
	e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il	
	socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.	
	Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione	
	destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli	
	investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.	
	6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori	
	dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche	
	dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di	
	amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che	
	vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei	
	titoli.	
	A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque	
	voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.	
	Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di	
	sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla	
	data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta	

	giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve	
	superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci	
	sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili	
	per legge e il numero di voti da essi portati.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori	
	diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei	
	limiti previsti dalla legge.	
	La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea	
	generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci	
	sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più	
	amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei	
	complessivi membri dell'organo.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea dei soci.	
	ART. 19 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e	
	all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31	
	gennaio 1992, n.59.	

	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le	
	disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa,	
	prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio	
	opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto	
	alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere	
	disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione	
	per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni,	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In	
	quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea	
	ordinaria in sede di approvazione del bilancio.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma	
	di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo	
	bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in	
	misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della	
	cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati	
	dalla legge per i soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta	
	riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se	

	non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle altre azioni.	
	Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica	
	sezione del capitale sociale della cooperativa.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346,	
	comma 1, Codice Civile.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla	
	normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà	
	determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai	
	fini dell'esercizio del diritto di recesso.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini	
	previsti dal regolamento di emissione;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni	
	ad essi applicabili.	
	L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle	
	norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 29.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non	

	inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	2) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori destinato al fondo	
	dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento	
	aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto;	
	3) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione	
	cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento), destinato	
	alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	4) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori di cui all'art. 17 dello Statuto;	
	5) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore	
	del capitale eventualmente non rimborsato ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	6) dalla riserva straordinaria;	
	7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per	
	legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed	
	eventualmente assegnate.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque	
	forma, fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari né durante la	
	vita sociale né all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	

	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati	
	separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse	
	gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in	
	ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942	
	n. 318.	
	Il bilancio deve essere accompagnato, se richiesto dalla normativa in	
	vigore, dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono	
	indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione	
	gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la	
	cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa prima della	
	scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio	
	sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse	
	eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180	
	(centoottanta) giorni.	

	L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella	
	relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in	
	materia, può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore	
	dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero	
	mediante aumento gratuito proporzionale del capitale sottoscritto e versato.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica	
	dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato	
	dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve	
	avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio	
	mutualistico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo	
	delle Cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 22 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile	
	netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei	
	limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutata, da distribuire ai	
	soci lavoratori, e ai possessori di strumenti finanziari privi dei diritti	

	di amministrazione di cui all'art. 17 dello Statuto, in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo;	
	e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori nella misura	
	stabilita di volta in volta dall'Assemblea ordinaria in sede di	
	destinazione dell'utile e nei limiti consentiti dalle leggi in materia per	
	il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in particolare	
	previsti all'art. 2514 del codice civile;	
	f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in	
	deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere	
	effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia	
	provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a	
	copertura di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 23 - ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.	
	Sono organi della società:	

	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Organo Amministrativo;	
	- l'Organo di controllo, se nominato.	
	SEZIONE I – DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori, i	
	Sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione	
	degli utili;	
	2) la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo, del periodo	
	di durata del mandato, nel rispetto di quanto disposto dal successivo	
	articolo 30 del presente statuto, e relative nomine e revoche;	
	3) la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli	
	Amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno,	
	dell'organo di controllo, deliberazione dell'eventuale revoca;	
	5) il conferimento e la revoca, sentito l'Organo di controllo, se nominato,	
	dell'incarico di controllo contabile secondo quanto previsto nel successivo	
	art.32 del presente statuto e determinazione del corrispettivo spettanti agli	
	incaricati;	
	6) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;	

	7) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le	
	relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai	
	fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste	
	dalla legge, del programma di mobilità;	
	8) la deliberazione dell'ammontare del capitale che si richiede di	
	sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;	
	9) la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte	
	dall'Organo Amministrativo, in occasione della prima convocazione	
	successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	10) la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 21 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa;	
	11) le modificazioni dell'Atto Costitutivo;	
	12) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	13) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	14) la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	15) la delibera dell'emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendo, anche	
	mediante apposito regolamento: gli importi complessivi, l'importo minimo	
	dei conferimenti per ogni socio;	
	16) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi	
	attribuiti alle azioni dei soci Sovventori fermo restando quanto previsto	
	all'art. 4, 6° comma, Legge 31 gennaio 1992, n.59;	
	17) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui i soci	
	Sovventori possono esercitare il recesso dalla Cooperativa oltre che nei	

	casi previsti dalla legge; i compiti attribuiti all'Organo Amministrativo in	
	merito all'emissione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed	
	all'ammissione dei sottoscrittori.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione	
	assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120	
	(centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure	
	entro 180 (centoottanta) giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.	
	ART. 25 - ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata presso la sede sociale o	
	anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima.	
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata anche	
	a mano risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun	
	socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di	
	voto, e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo ed i componenti	

	dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'Assemblea è validamente costituita:	
	a) in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti	
	spettanti ai soci;	
	b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci	
	intervvenuti.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le	
	deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5) del codice civile,	
	l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione delibera	
	validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o	
	rappresentati aventi diritto al voto. Le votazioni sono palesi.	
	L'assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza e/o con altri	
	strumenti tecnologici informatici che permettano ai soci di partecipare,	
	seppur a distanza, all'assemblea e di poter esercitare i propri diritti.	
	ART. 27 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci cooperatori da almeno 90 (novanta) giorni e che siano in regola	
	con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei	
	quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. Ogni socio	
	cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazione.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da	
	presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei soci, il nome del	

	proprio rappresentante.	
	In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal	
	Presidente o dal Vice Presidente.	
	Ciascun socio Sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a	
	seconda dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di	
	cinque come previsto dall'apposito regolamento .	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro	
	socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia Amministratore o	
	Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa	
	aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori	
	dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
	ART. 28 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI	
	PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario	
	privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in	
	assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di	
	amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.	
	Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione	
	cooperativa sono stabiliti dalla legge.	
	L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:	
	a) nomina e revoca del rappresentante comune;	
	b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società	

	cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;	
	c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni	
	interessi e sul relativo rendiconto;	
	d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.	
	L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il	
	proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi	
	di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 19. Detta	
	assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia	
	la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di	
	partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle	
	norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della	
	cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.	
	Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per	
	almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i	
	seguenti diritti ed obblighi:	
	a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;	
	b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;	
	c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;	
	d) assistere alle assemblee della cooperativa;	
	e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.	
	In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di	
	partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del	
	Tribunale su domanda degli amministratori della cooperativa o di uno degli	
	azionisti di partecipazione cooperativa.	

	L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre	
	che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di	
	sviluppo ed ammodernamento.	
	ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	ed in sua assenza dal Vice presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	
	La nomina del Segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei	
	voti presenti. Il Segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	
	accerta i risultati delle votazioni.	
	SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE	
	ART. 30 - AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da n.3 (tre) a n.11 (undici) consiglieri. L'amministrazione della	
	cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la	
	maggioranza sia scelta tra i soci operatori.	
	Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli Amministratori	
	possono essere rieletti.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza del periodo determinato	
	dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione	
	è stato ricostituito.	

	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un	
	vice presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un	
	terzo degli Amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di	
	controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente	
	e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni degli amministratori.	
	Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto	
	determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con la	
	cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere	
	impugnate entro tre mesi dagli Amministratori e, ove nominati, dall'organo	
	di controllo o dal Revisore.	

	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria della cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a Singoli	
	amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri	
	e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non	
	possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2381 del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	ed esclusione dei soci.	
	In caso di istituzione del Comitato Esecutivo, delle deliberazioni delle	
	adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il	
	quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del Comitato	
	Esecutivo.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli Amministratori	
	devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della	
	cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai	
	Consiglieri Delegati, se nominati.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile	
	scegliendoli tra i soci appartenenti alla medesima categoria di quelli cessati.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero Consiglio di	
	Amministrazione decade.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è	
	tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la	
	remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione,	
	sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.	
	ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da	
	pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può	
	delegare i propri poteri al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, nonché,	

	con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni	
	spettano al Vice presidente.	
	Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa fede dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ricoprire, nel rispetto	
	della normativa tempo per tempo in vigore in materia, anche la qualifica di	
	lavoratore subordinato .	
	SEZIONE III	
	ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO	
	I soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto, possono	
	nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, cui	
	affidare sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione	
	legale dei conti, precisandosi che l'organo "monocratico" investito della	
	funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei	
	conti potrà essere sia un Revisore Legale dei conti persona fisica, sia una	
	Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito Registro.	
	La nomina dell'organo di controllo é obbligatoria nei casi previsti dall'art.	
	2543 del codice civile.	
	La durata dell'incarico sia dell'Organo di Controllo che del Revisore è di tre	
	esercizi.	
	Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di controllo e di	
	revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dei casi in cui esse	
	sono obbligatorie per legge.	
	Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:	

	a) le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo	
	monocratico, siano affidate a un organo collegiale (Collegio	
	Sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si	
	applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni;	
	b) le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al	
	medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un	
	lato, le funzione di controllo all'organo di controllo (monocratico o	
	collegiale), e, dall'altro, la funzione di revisione legale ad un	
	Revisore (persona fisica o società di revisione).	
	Le scelte di cui ai precedenti punti potranno essere effettuate di volta in	
	volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.	
	L'organo di controllo, qualora nominato, in occasione della approvazione	
	del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito	
	della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	ART. 33 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2409 bis codice civile,	
	l'organo di controllo, qualora nominato e costituito da Revisori Legali iscritti	
	nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
	Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di	
	legge tempo per tempo vigenti.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	ART. 34 - SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o	
	deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze	
	previste dall'articolo 26, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in	
	caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la	
	rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei	
	Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda	
	sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o	
	blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di	
	singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per	
	la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati	
	dall'assemblea.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,	
	occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera	
	dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica	
	dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di	
	recedere.	
	ART. 35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione	

	dell'intero patrimonio sociale ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, dedotti:	
	a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di partecipazione,	
	se emessi;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente	
	rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi	
	comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione	
	delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che	
	dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno essere	
	oggetto di un tentativo preliminare di Conciliazione, secondo il	
	Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio	
	competente per territorio con gli effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs.	
	n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella	
	presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della	
	domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà	
	rimessa alla decisione di un Collegio di tre Arbitri che deciderà secondo	

	arbitrato rituale di diritto secondo il Regolamento Arbitrale della Camera	
	Arbitrale competente per territorio (la nomina degli Arbitri avverrà,	
	comunque, da parte di soggetto estraneo alla società nel rispetto dell'art.	
	34 D.Lgs. n. 5/2003 e s.m.i.).	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie	
	promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro	
	confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento	
	dell'accettazione del relativo incarico.	
	La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere	
	approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza	
	qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti	
	possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.	
	ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 22 e 35 sono inderogabili e	
	devono essere in fatto osservate.	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa	
	osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile	
	relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli	
	strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e	
	alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli	
	articoli 11 e 12 della legge 59/1992.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo Amministrativo	
	potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea.	

50 di **51**

51 di 51